



Camera di Commercio  
Mantova



*Affidamento dei servizi di copertura assicurativa a vantaggio della Camera di commercio i.a.a. di Mantova per il biennio 2015 - 2016*

## ***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***



Camera di Commercio  
Mantova

ALLEGATO 1

**LOTTO 1**

**POLIZZA ASSICURAZIONE**

**INCENDIO**

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.01.2014**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016**

## **CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO**

Le norme di seguito dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente ogni condizione riportata a stampa che si intendono di conseguenza annullate e prive di effetto.

### **DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

<b>CONTRAENTE</b>	<b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO Mantova</b>
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SOCIETA'</b>	La compagnia di assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

### **DEFINIZIONI PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

- **INCENDIO**  
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **ESPLOSIONE**  
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **SCOPPIO**  
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **FABBRICATO**  
L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
- **CONTENUTO**  
Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati, mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. Biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, fabbricatori di ghiaccio, attrezzature e apparecchiature di cucina, distributori automatici in genere, alimentari materiale di consumo e merci. Attrezzature e apparecchiature e loro accessori: audiovisive-radio- TV - ricetrasmittenti- fotografie. Macchine d'ufficio, elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antifortunistiche, impianti

e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione ed anche durante le operazioni di carico e scarico.

Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere non iscritti al PRA ricoverati nelle aree di pertinenza dell'Assicurato

Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti da Contraente, compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

➤ **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotto che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 69 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

➤ **INFIAMMABILI**

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

➤ **MERCI SPECIALI:**

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;

## Oggetto della garanzia

Premesso che la **CCIAA DI MANTOVA** è proprietaria (o ha in locazione) fabbricati per la grande maggioranza costruiti e coperti in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili, destinati a qualsiasi attività (es.: uffici, biblioteche, luoghi di ritrovo, centro congressi, archivi, autorimesse, locali pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande ecc. anche se in uso a terzi), **si assicura** l'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati, comunque costruiti e destinati a tutte le attività dell'Ente, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione e/o comodato o comunque nella disponibilità del Contraente, ovunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali.

Si assicura inoltre il contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente ovunque esso sia dislocato nell'ambito dei fabbricati assicurati o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili e merci speciali.

## Enti e Capitali Assicurati

1/A	Fabbricati Largo Padella e MAMU	€ 14.700.000,00
1/B	Fabbricati sottoposti a vincolo storico artistico ex (lege 1089/39) , Via Calvi	€ 6.000.000,00
1/C	Fabbricato Strada Chiesanuova, 8 – in ristrutturazione	€ 1.630.000,00
1/D	Rischio Locativo, Via Bracci	€ 1.000.000,00
2	Contenuto (valore complessivo)	€ 3.665.000,00
3	Ricorso terzi	€ 775.000,00
4	Ricostruzione archivi	€ 200.000,00
5	Spese di demolizione e sgombero	€ 250.000,00
6	Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 50.000,00
7	Oggetti d'arte	€ 50.000,00
8	Differenziale storico e artistico	€ 250.000,00

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

1.

#### **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.

#### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

3.

### **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.

### **Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5.

### **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

6.

### **Recesso in caso di sinistro (applicabile esclusivamente al contraente consumatore)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

7.

### **Periodo di assicurazione - Disdetta**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdetta dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

8.

### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9.

## **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

### ***NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO***

10.

## **Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

L'Impresa risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

11.

## **Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è

- determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

<b>12.</b>	<b>Cose assicurabili a condizioni speciali</b>
------------	--

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature ed impianti elettronici;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche, ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, l'Impresa risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

<b>13.</b>	<b>Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</b>
------------	--

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

<b>14.</b>	<b>Ispezione delle cose assicurate</b>
------------	--

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

15.

### **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 CC.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per gli esercizi commerciali destinati alla vendita di merci e per le aziende che trasformano o lavorano materie in genere, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1915 CC

16.

### **Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

17.

### **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:*
- b) *fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

<b>18.</b>	<b>Mandato dei Periti</b>
------------	---------------------------

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio;

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

<b>19.</b>	<b>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</b>
------------	--

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta

secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - Macchinari, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante
- III- Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per fabbricati- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30 % del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III)- deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario

20.

## **Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro

21.

## **Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto

dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, L'Impresa è tenuta a pagare. soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

22.

## **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **23. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 11 d).

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PARTICOLARI**

***Queste condizioni prevalgono in caso di discordanza sulle condizioni generali di assicurazione e sulle condizioni speciali sempre operanti.***

24.

## **Colpa del contraente e/o Assicurato**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa della Contraente e/o dell'Assicurato.

25.

## **Buona fede**

In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di

lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

26.

### **Caduta aeromobili**

A completamento di quanto previsto all'art.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

27.

### **Onda sonica**

La Società risponde dei danni cagionati alla cosa assicurata dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

28.

### **Spese di demolizione e sgombero**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile. La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

29.

### **Fenomeno elettrico ed elettronico**

A deroga dell'articolo 11 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (con esclusione di sistemi di elaborazione dati, personal computers e loro accessori) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista

all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

30.

## **Implosione**

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

31.

## **Parificazione dei danni**

Fermo quanto stabilito dall'art.10) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

32.

## **Cose assicurabili a condizioni speciali**

A deroga dell'art.12) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) monete biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1. e 2., in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. L'indennizzo in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le

operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo di cui sopra - nei limiti di quanto previsto dalla partita 4) di polizza, sarà risolto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

C) opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Per tali beni, l'ammontare del danno di determina:

- 1) in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
- 2) in caso di danno parziale:
  - x) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro,
  - y) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro,
  - z) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro,
  - w) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.

L'indennizzo pari alla somma dell'importo stimato come al punto y) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al punto z), defalcato dell'importo stimato come al punto w), non può essere in ogni caso superiore all'importo stimato come al punto x).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati di cui ai punti A) B) C) della presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.21) delle Condizioni Generali di Assicurazione quindi senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

33.

### **Rimborso onorari periti**

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazione e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

L'indennizzo verrà effettuato fino a concorrenza dell'importo previsto nelle Condizioni Particolari "Limiti di indennizzo".

34.

### **Ordinanza delle autorità /oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

35.

## **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C.

Il massimale previsto nella partita 3) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

36.

## **Fumo, gas e vapore**

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di :

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

37.

## **Urto veicoli**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

38.

## **Cristalli**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da colpa delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di legge.
- Verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- Causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- Verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- Verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

39.

## **Spese extra**

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti

danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali e strumentazioni;
- installazione temporanee di telefono, telex, telefax etc.;
- trasporto dipendenti.

La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo"

40.

## **Rovina di ascensori e montacarichi**

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

41.

## **Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico da neve;
  - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- lastre in cemento amianto e fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto della grandine.

42.

## Eventi sociopolitici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti dolosi e vandalici e/o di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- 2) Degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Si intendono inoltre coperti i danni da imbrattamento di muri.

La garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde dei danni:

- a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde di danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

43

## Terrorismo

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi sociopolitici", la Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo.

La Società non risponde dei danni causati:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Per atto di terrorismo si intende un atto compiuto con la forza o della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici (inclusa l'azione tesa ad influenzare qualsiasi governo o di impaurire parte della popolazione).

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie delle presente clausola, con preavviso di 15gg, decorrenti dalla data di ricezione da farsi a mezzo di lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla società, la stessa provvederà alla restituzione della parte di premio (al netto di imposta) pagato e non goduto sulla base del tasso imponibile previsto per la presente garanzia.

44.

### **Grandine su fragili**

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto o in fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

45.

### **Gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

Sono esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione.

La presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del fabbricato non fosse stato funzionante per un periodo superiore alle 72 ore dal verificarsi del sinistro.

46.

### **Acqua condotta**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

La Società non risponde:

- a) dei danni derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali;

47.

### **Colaggio da impianti automatici ove (esistenti)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

48.

### **Acqua piovana**

La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

49.

### **Intasamento gronde e pluviali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

50.

### **Sovraccarico neve**

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;

- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento si influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

51.

## **Inondazioni alluvioni allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art.11 e) delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- d) franamento, cedimento o smottamento del terreno

52.

## **Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi**

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, in qualsiasi modo occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da Terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopraccitato evento sia determinato da terremoto ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la clausola Terremoto.

53.

## **Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia l'art.11 e) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica; termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danni che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i danni relativi sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

54.

### **Differenziale storico artistico**

Nella somma assicurata per la partita 8, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art.1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo". In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

55.

### **Ricostruzione diversa**

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo come sopra determinato non potrà in nessun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato

all'assicurato se avesse potuto ripristinare le preesistente situazione

56.

### **Spese di salvataggio**

La Società risarcisce, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, le spese necessarie (comprese quelle di smontaggio e montaggio) per rimuovere e ricoverare i beni rimasti illesi, sostenute allo scopo di poter procedere alla ricostruzione e/o ripristino del danno

57.

### **Furto o guasti a fissi ed infissi**

La Società risarcisce il furto di fissi od i guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi di pertinenza ed uso comune del fabbricato fino alla concorrenza della somma assicurata all'apposita partita. Tale somma costituisce il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

58.

### **Onorari architetti, ingegneri, consulenti**

La società rimborserà, in caso di danno risarcibile ai termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 le spese, gli onorari legali, ed altri degli architetti, ispettori ed ingegneri consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, trasferte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita sofferta, giusta la tabella dei loro rispettivi istituti, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

59.

### **Spese di ricerca e riparazione**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato indennizzabile in base alla presente polizza, rimborsa le spese per ricercare e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00.

In ogni caso la società non corrisponderà a questo titolo, per ogni anno assicurativo, importo superiore a € 25.000,00.

60.

## **Enti non diversamente indicati**

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle parti della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

61.

## **Anticipi sulle indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto non superiore a € 5.000.000,00 e pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

62.

## **Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni del fabbricato, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.

63.

## **Esclusione beni già assicurati**

Sono esclusi dalle garanzie di polizza:

- le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing qualora già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza.

64.

## **Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo**

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, escluso di quanto assicurato alle partite 4) e 5), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, equivalenti o, in

mancanza superiori, per prestazioni, caratteristiche e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

65.

### **Risarcimenti separati**

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art.19), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per sinistro.

66.

### **Rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale e statali e Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art.1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

67.

## **Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga di quanto previsto e disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione delle proporzionale (ex art.1097 c.c.) per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del **15%**, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, quanto disposto dalle CGA rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

68.

## **Termini avviso dei sinistri**

Si conviene che i termini per la presentazione della denuncia vengono elevati a giorni 30(trenta) dal momento che l'ufficio assicurazioni della CCIAA si venuto a conoscenza del sinistro.

69.

## **Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

70.

## **Durata del contratto**

1. L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016.

## LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

### Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità

1	Spese di demolizione e sgombero	€	250.000,00
2	Fenomeno elettrico ed elettronico	€	50.000,00
3	Cose assicurabili a condizioni speciali:		
	a) Monete, biglietti di banca, valori ecc	€	10.000,00
	b) Archivi, documenti, schede, nastri ecc.	€	50.000,00
	c) Opere d'arte	€	50.000,00
4	Rimborso onorari periti	€	25.000,00
5	Ordinanza autorità	€	50.000,00
6	Cristalli	€	20.000,00
7	Spese extra	€	80.000,00
8	Grandine su fragili	€	30.000,00
9	Gelo	€	25.000,00
10	Acqua condotta e colaggio impianti automatici	€	30.000,00
11	Acqua piovana	€	30.000,00
12	Intasamento gronde e pluviali	€	30.000,00
13	Smottamenti, franamenti e cedimenti, caduta massi	€	200.000,00
14	Spese di salvataggio	€	75.000,00

### Scoperti e/o franchigie e massimi risarcimenti

Estensioni	Franchigia per sinistro	Massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo
Eventi atmosferici e sociopolitici	€ 1.000,00 per singola ubicazione	80% somma assicurata per singola ubicazione
Terrorismo	€ Sc.10% min. 1.500,00	€ 5.000.000,00
Sovraccarico neve	€ 10.000,00	50% somma assicurata
Inondazione alluvione allagamento	€ 25.000,00 per singola ubicazione	500.000,00 a valere per complesso dei beni assicurati
Terremoto	€ 20.000,00 per singola ubicazione	2.000.000,00 a valere per complesso dei beni assicurati
Grandine su fragili	€ 750,00	per singolo fabbricato danneggiato
Gelo	€ 500,00	per singolo fabbricato danneggiato
Fenomeno elettrico	€ 250,00	
Smottamenti, franamenti, cedimenti	€ 10.000,00	
Cristalli	€ 250,00	
Acqua condotta	€ 250,00	
Acqua piovana	€ 5.000,00	
Spese di ricerca e riparazione	€ 250,00	€ 10.000,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 5.000,00	
Furto o guasti a fissi ed infissi	€ 750,00	€ 5.000,00
Rimborso onorari periti	€	2% del danno max € 25.000,00



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 2

## ***LOTTO 2***

# ***POLIZZA ASSICURAZIONE***

## ***FURTO***

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

***E***

---

***Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014***  
***Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016***

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Beni presenti in tutti i locali, comunque costruiti e ovunque ubicati sul territorio provinciale ad uso della Camera di Commercio di Mantova, anche non di proprietà della stessa, incluso gli autoveicoli e motociclette non di proprietà ma presenti nei depositi camerali a seguito di sequestro predisposto dall'Autorità.

## CAPITALE

€ 50.000,00

A Primo Rischio Assoluto

## LIMITI RISARCIMENTO

- € 50.000,00 per ogni sinistro
- € 15.000,00 per singolo oggetto nella categoria preziosi o denaro
- € 7.500,00 per atti vandalici
- € 7.500,00 per guasti cagionati dai ladri
- € 5.000,00 per mancanza documenti

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

- Rapina, anche iniziata all'esterno dei locali
- Estorsione
- Furto commesso dai dipendenti
- Colpa dei dipendenti
- Atti vandalici da furto
- Perdita archivi documenti e registri
- Guasti ladri
- Beni di terzi in custodia (veicoli sotto sequestro)
- Reintegro automatico
- Riduzione scoperti e franchigie di polizza

*CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE*

1.

**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC.

2.

**Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

3.

**Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.

**Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5.

**Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio L'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso

6.

### **Recesso in caso di sinistro (applicabile esclusivamente al contraente consumatore)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

6.bis

### **Recesso in caso di sinistro (applicabile esclusivamente al contraente professionista)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia da altre polizze comprendenti la garanzia furto e/o rapina e stipulate con il medesimo Contraente o Assicurato. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

7.

### **Periodo di assicurazione**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

8.

### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

### 10. **Rischio assicurato**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) *violandone le difese esterne mediante:*
  - 1) *rottura, scasso;*
  - 2) *uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;*
- b) *per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;*
- c) *in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1). Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.*

### 11. **Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave, dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

## 12. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## 13. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) *darne avviso all'Impresa entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società assicuratrice, l'Agenzia ed il numero di Polizza;*
- b) *fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;*
- c) *denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;*
- d) *adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato od il Contraente deve altresì:*
- e) *tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;*
- f) *dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.*

## 14. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno,

occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## **15. Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **16. Mandato dei Periti**

I Periti devono.

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 15 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **17. Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

## **18. Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **19. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 6 o 6bis.

## **20. Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## **21. Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

22.

## **Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo 11, articoli c) e d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale l'Impresa, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

23.

## **Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PARTICOLARI**

*Queste condizioni prevalgono in caso di discordanza sulle condizioni generali di assicurazione e sulle condizioni speciali sempre operanti.*

<b>24.</b>	<b>Rapina iniziata all'esterno</b>
------------	------------------------------------

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

<b>25.</b>	<b>Estorsione</b>
------------	-------------------

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato stesso o le persone con lui conviventi vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone – tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate, devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

<b>26.</b>	<b>Furto commesso da dipendenti</b>
------------	-------------------------------------

A parziale deroga dell'art.11 lett. d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art.10, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

<b>27.</b>	<b>Assicurazione a primo rischio assoluto</b>
------------	---

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A parziale deroga dell'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

<b>28.</b>	<b>Colpa dei dipendenti</b>
------------	-----------------------------

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa di dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

### **29. Atti vandalici**

L'Assicurazione comprende, fino alla concorrenza di €7.500,00 per sinistro, i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

### **30. Archivi di documenti e registri**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di €5.000,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

### **31. Guasti cagionati dai ladri**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 7.500,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

### **32. Cose di proprietà di terzi (beni in custodia)**

La presente polizza si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta, si intendono quindi compresi in garanzia le cose di proprietà di terzi che la Contraente detiene in custodia. In caso di sinistro spetta la Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva del danno. L'accertamento e la definizione del danno sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L'indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

<b>33.</b>	<b>Scoperto 10% per mezzi di chiusura insufficienti</b>
------------	---

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei sia difesa da mezzi di chiusura. I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti le chiusure sopra indicate, oppure commesse attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura saranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

<b>34.</b>	<b>Scoperto 10% per furto con veicoli ricoverati</b>
------------	--

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione, si conviene che lo scoperto applicato, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando veicoli che si trovano nell'area in uso al Contraente o Assicurato, viene ridotto al 15%

<b>35.</b>	<b>Reintegro automatico</b>
------------	-----------------------------

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione, si conviene che con effetto dalle h. 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro dette somme e limiti saranno automaticamente reintegrati nel valore originario.

L'Assicurato si impegna a pagare, in coincidenza con la riscossione dell'indennizzo, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato al tempo intercorrente fra la data del sinistro e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurata o del minor limite di indennizzo.

<b>36.</b>	<b>Interpretazione del contratto</b>
------------	--------------------------------------

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati dell' Impresa eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

37.

## **Durata del contratto**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale.



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 3

## ***LOTTO 3***

# ***POLIZZA ASSICURAZIONE COPERTURA ALL RISK OPERE D'ARTE***

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016**

<b>POLIZZA TUTTI I RISCHI PER OPERE D'ARTE</b>
--

La Società si impegna, alle condizioni tutte della presente polizza, ad indennizzare la **CCIAA DI MANTOVA** (in seguito denominato Assicurato) dei danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nei locali dell'Assicurato, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse.

**Descrizione delle cose assicurate: VEDI ELENCO ALLEGATO**

**Somma assicurata:** la somma assicurata per ogni opera d'arte deve essere pari all'importo risultante dalla stima di un perito, idoneo a tale compito, e in seguito adeguata in base ai successivi aggiornamenti della stessa; la garanzia quindi si intende prestata per l'intero valore di ogni opera d'arte.

Alla stipula della presente polizza si conviene di far riferimento all'elenco delle opere d'arte allegato per una somma complessivamente assicurata :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. VALORE DELLE OPERE (ESENTI DA IMPOSTA)</b>   | <b>€ 671.393,00*</b> |
| <i>VINCOLO E VALUTAZIONE SOVRAINTENDENZA BELLE ARTI – (BENI N° 3-4-5-6-28-29-30 DELL'ELENCO)</i> |                      |
| <b>2. VALORE DELLE OPERE (SOGGETTE AD IMPOSTA)</b>   | <b>€ 488.609,08</b>  |

*Per ciò che attiene al singolo valore delle opere d'arte assicurate, si conviene di fare riferimento all'elenco delle opere d'arte allegato nel cui valore si intendono compresi cornici, vetri e quant'altro costituisca parte integrante dell'opera stessa.*

**Mezzi di chiusura e protezione dei locali:** l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa da mezzi di chiusura.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti le chiusure sopra indicate, oppure commesse attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura saranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

**Stima accettata:** relativamente alle cose assicurate all'atto di stipulazione della polizza, l'Assicurato fornisce alla Società, l'elenco delle cose stesse con le relative stime: tale elenco forma parte integrante della polizza ed è da considerarsi accettato, pertanto in caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.16 delle Condizioni Generali, la somma assicurata per ciascuna opera d'arte, risultante dal suddetto elenco, è considerata valore delle opere stesse al momento del sinistro, come previsto dall'art.1908 comma 2 del c.c.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relativa a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti (Società e Contraente) possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 7 - Periodo di assicurazione**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno un mese prima di ogni ricorrenza annuale.

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Art. 10 - Delimitazioni del rischio assicurato**

La Società non è obbligata per i danni:

- a) causati da tarme, parassiti, ruggine, ossidazione, difetti intrinseci e da graduale deterioramento;
- b) causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura, riparazione o restauro;
- c) dovuti ad ammanchi non giustificati o quelli di cui si ignora la causa o rilevati in caso di inventario o di verifiche periodiche;
- d) comunque conseguenti a guerra, anche civile, occupazione militare, invasione, ostilità ed operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), ammutinamento, sommossa militare o popolare, insurrezione, rivolta, rivoluzione, stato di assedio, usurpazione di potere, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- e) verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
- f) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distribuzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- g) comunque conseguenti a esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- h) causati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- i) verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati in polizza;
- l) causati da aridità, umidità, esposizione alla luce od a temperature estreme, a meno che il danno sia diretta conseguenza di un evento non escluso dalla presente polizza;
- m) rottura di cose di natura fragile a meno che tale rottura non sia causata da furto o incendio;
- n) di alterazioni elettriche e meccaniche ad orologi, barometri, equipaggiamenti meccanici, elettrici ed elettronici, a meno che il danno sia diretta conseguenza di un evento non escluso dalla presente polizza.

## **Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **Art. 12 - Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati delle Società di visitare le cose assicurate e dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Se, in occasione di una ispezione, fossero accertate circostanze che comportano un aggravamento di rischio, l'Assicurato ha l'obbligo, a richiesta della Società, di riportare il rischio allo stato normale; in difetto è in facoltà della Società di sospendere l'assicurazione della cosa in questione con notifica mediante lettera raccomandata.

La garanzia non è operante quando le cose assicurate si trovino - ad insaputa della Società - in una Sede diversa da quella in cui si trovavano le cose stesse al momento in cui entrano in garanzia.

### **Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non perdute o danneggiate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro nove giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché, in caso di furto o di sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire alla società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose perdute o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose perdute e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

### **Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Mantova.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 16 - Liquidazione dei danni**

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- **in caso di danno totale:**

stimando il valore delle cose assicurate colpite da sinistro al momento del sinistro stesso; l'indennizzo è pari a tale valore, ma non può in ogni caso essere superiore per ciascuna cosa alla relativa somma assicurata.

- **In caso di danno parziale:**

- a) stimando il valore della cosa assicurata colpita da sinistro al momento del sinistro stesso;
- b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
- c) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro - e cioè rimanessero evidente i segni del restauro - si stima anche l'eventuale svalutazione subita dalla cosa danneggiata.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a) con il massimo del rispettivo valore assicurato.

Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al paragrafo b), addizionale alla svalutazione di cui al paragrafo c), eguagliano o superano il valore della cosa assicurata al momento del sinistro (stima al paragrafo a). Se il valore della cosa assicurata colpita da sinistro risulta al momento del sinistro stesso superiore alla relativa somma assicurata, l'Assicurato rimanendo per la differenza assicuratore in proprio, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.

### **Art. 17 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, la Società sarà tenuta a pagare, nei limiti della somma assicurata, solo la parte del danno eccedente la quota già coperta dalle altre assicurazioni in vigore al momento della scoperta del sinistro, dalla quale parte di danno verrà dedotta l'eventuale franchigia prevista.

### **Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 10, lettera h).

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **I - Scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga dell'Art. 10 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendano parte a scioperi, tumulti e sommosse popolari o che perpetrino individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, devastazioni o distruzioni, ferme restando le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **II - Eventi atmosferici**

A parziale deroga dell'Art. 10 e) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione dei suddetti eventi.

La società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalla usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero alle cose assicurate all'interno dei fabbricati a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

### **III - Inondazioni, alluvioni e allagamenti**

A parziale deroga dell'Art. 10 e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di tali eventi.

La società non risponde dei danni:

a) causati da maremoti o maree;

b) causati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;

c) dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazione;

### **IV - Terremoto**

A parziale deroga dell'Art.10 e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio - arrecati alle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

#### **V - Colpa**

La Società risponde dei danni conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione determinati da colpa delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori.

#### **VI – Furto con destrezza**

La Società di obbliga a risarcire i danni derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 36h immediatamente successive all'evento stesso.

#### **VII - Opere d'arte presso restauratori**

Fermi restando i termini ed i limiti di polizza, la garanzia è estesa alle opere d'arte affidate a terzi per operazioni di restauro.

L'Assicurato, di volta in volta, comunicherà alla Società i nominativi dei restauratori ai quali verranno affidate delle opere d'arte, indicando lo stato dei mezzi di prevenzione passivi ed attivi, riservandosi la Società di verificarli ai fini della validità della garanzia.

#### **VIII - Trasporto**

A parziale deroga dell'Art.10 i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono risarcibili anche i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto tra le Sedi dell'Assicurato indicate in polizza, da e per i restauratori o terzi per mostre od esposizioni.

L'operatività della garanzia è subordinata, quale condizione essenziale per l'efficacia della stessa, alle seguenti condizioni:

- che l'Assicurato usi in tali operazioni la diligenza di cui agli Artt. 1176 e 1227 del Codice Civile;
- che le cose trasportate rimangano sul mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché il trasporto stesso venga effettuato e che siano sempre mantenute sotto stretta sorveglianza da parte degli addetti.

#### **IX - Esenzione dall'imposta sulle assicurazioni**

Ai fini dell'esenzione dell'imposta per le assicurazioni di beni aventi interesse artistico e storico, l'Assicurato dichiara, sotto la sua responsabilità, che gli enti mobili assicurati con la presente polizza al punto 1) della voce somme assicurate sono esenti agli effetti dell'imposizione diretta ai sensi della legge del 1 giugno 1939 e della successiva legge del 28 febbraio 1983 n°53.

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ART. 6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro;
  - ART. 13 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti;
  - ART. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relativa sanzioni;
  - ART. 15 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti;
  - ART. 17 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.
- 



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 4

## **LOTTO 4**

# **POLIZZA ASSICURAZIONE**

## **RCT/RCO**

# **Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera**

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016**

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per :

<b>ASSICURATO</b>	i soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
<b>COSE FRANCHIGIA</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'Assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili.
<b>SCOPERTO</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	la compagnia di assicurazione aggiudicataria

## DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

## 1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### 1.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### 1.3 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza pari ad Euro 1.500.000,00 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **90 giorni** dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, su richiesta della Società i dati necessari e cioè, l'indicazione delle **retribuzioni annue lorde**.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire, a richiesta della Società, la fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'INAIL al Contraente con raccomandata – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **1.4 - Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del **31.12.2014** fino alle ore 24.00 del **31.12.2016**.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **1.5 - Deroga al patto di tacita proroga**

In osservanza alla legge 24.12.1994, n. 724, e sue modificazioni e/o integrazioni, si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

#### **1.6 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino nel Mondo intero.

#### **1.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

#### **1.9 - Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

#### **1.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

## 2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

### 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 2.2 - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C..

### 2.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### 2.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### 3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;

b) in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio; del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

### **3.2 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **3.3 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **3.4 - Gestione delle vertenze di danno/Liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento (appendice recupero franchigie) riportante:

- data del sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati. Ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta corredata dall'apposita appendice summenzionata.

## **4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

### **4.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile all'assicurato, a qualunque titolo verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto colposo delle persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dell'attività dichiarata.

### **4.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, del DLG 317/1987, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38, e successive variazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'assicurato si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. – compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera, nonché al personale dipendente di altra amministrazione *"in comando e/o distacco"* presso l'ente contraente;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori interinali così come definiti dall'art.5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia RCT/O si intende estesa ai lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ed al personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento Istituzionale in materia del mercato del lavoro": gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori d'opera devono essere

comunicati, ai fini del calcolo del premio, insieme alla retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato.

#### **4.3 - Novero dei terzi**

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati terzi rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione Rco.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, volontari, tirocinanti di qualsiasi tipo, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i Dirigenti ed i Funzionari.

#### **4.4 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nelle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **4.5 - Responsabilità civile personale**

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sotto-indicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- a) gli Amministratori e i Revisori nominati ai sensi di legge;
- b) Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- c) i Dipendenti ed i lavoratori parasubordinati compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni e di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008,
- d) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
- e) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute;
- f) Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta garanzia è limitata all'ambito di cui al disposto dell'art.4.1 oggetto dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

#### **4.6 - Estensioni di garanzia**

L'assicurazione comprende i danni:

1. dalla **gestione di attività e/o servizi** di carattere amministrativo;
2. dalla **proprietà e/o gestione di uffici**, magazzini, depositi, alloggi, biblioteche, mercati, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, locali pubblici ancorché gestite da terzi;
3. **committenza auto** - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al

momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;

4. **proprietà di fabbricati** - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia 250,00 Euro;
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: franchigia 500,00 Euro.

Limite di indennizzo per danni da spargimento di acqua con e senza rottura di tubazioni e rigurgito fogne 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

5. dalla **manutenzione ordinaria e straordinaria**, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni di proprietà.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

6. dalla **proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli** e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

7. dalla **proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere**, quali biciclette, ciclo-furgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;

8. dalla **proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

9. **danni da incendio** - a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.

La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

10. **inquinamento accidentale** - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

11. **danni da interruzione o sospensione di attività** - da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.500,00 Euro e comunque con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

12. **danni a cose in consegna o custodia** - per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

La garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di 25.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

13. per **danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico**, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per sinistro. Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.

14. da **operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci** e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per ogni sinistro;

15. per **danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia** all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 150,00 Euro per ogni veicolo danneggiato;

16. per i **servizi**, che lo stesso debba erogare, **all'esterno** con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;

17. per i **danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza** e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione;

18. per **danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori**. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto differentemente previsto.

La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

19. per **danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei**.

La garanzia è prestata con una franchigia di 150,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

20. per **danni da cedimento o franamento del terreno** esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 Euro e con il massimo risarcimento di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

21. per i **danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni** fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al

committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 Euro per ogni sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.

22. da qualunque tipo di **attività complementare** a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona. Restano comunque esclusi i danni connessi ad utilizzo di articoli pirotecnici.
23. dall'**organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate** a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
24. dall'**attività delle squadre anti-incendio** organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
25. dal **servizio di infermeria e pronto soccorso** compresa la responsabilità civile del personale incaricato di pronto soccorso;
26. dall'**esistenza di distributori automatici di cibi e bevande**, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar e locali per la somministrazione di alimenti e bevande, compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;
27. dall'**esistenza di antenne radiotelevisive**, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
28. **danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis** - ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.  
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.  
La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di 2.500,00 Euro per danneggiato e di 50.000,00 Euro per anno assicurativo;
29. **danni da furto** - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.  
Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di 50.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di 500,00 Euro;  
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento e collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.  
La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.  
La garanzia è operante con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per veicolo danneggiato e con il massimo indennizzo di 25.000,00 Euro per anno assicurativo.  
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;

30. **viaggi organizzati dall'Ente** per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.

#### **4.7 - Esclusioni**

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto precedentemente;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate salvo quanto diversamente previsto;
- i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

#### **4.8 - Massimali di garanzia**

R.C.T. : 2.600.000,00= Euro per sinistro,  
2.600.000,00= Euro per ogni persona,  
2.600.000,00= Euro per danni a cose.

R.C.O. : 2.600.000,00= Euro per sinistro, con il limite di  
2.600.000,00= Euro per ogni prestatore di lavoro.

### **CONTEGGIO DEL PREMIO**

#### **5.1 - Calcolo del premio**

Il premio dell'assicurazione viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, che costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

Preventivo annuo retribuzioni € **1.600.000,00**

Importo minimo annuo sul quale calcolare il premio € **1.600.000,00** Euro – salvo  
regolazione

Per retribuzioni lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai componenti gli organi amministrativi.



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 5

## ***LOTTO 5***

# ***POLIZZA ASSICURAZIONE KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI***

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016**

## **POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AUTOVETTURE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI**

### **Condizioni di Assicurazione**

#### **1) Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia di Assicurazioni si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti della contraente, lavoratori parasubordinati così come disciplinati dal D.Lgs. 38/2000 e/o loro familiari conviventi, autorizzati a servirsi, in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del mezzo di trasporto sopra richiamato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio (art. 6 del DPR 23.08.1988 n. 395, art. 23 DPR 333/1990 e CCNL integrativo 14.9.2000 art.43) in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione.

#### **2) Delimitazione dell'assicurazione**

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di € 30.000,00.

Non sono comunque risarcibili i danni:

- subiti durante la circolazione fuoristrada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori ed altri componenti del genere;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

#### **3) Individuazione degli assicurati**

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture; per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri ufficiali o altri documenti equipollenti del Contraente, nonché alle risultanze del P.R.A.

#### **4) Determinazione dell'ammontare dei danni**

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, il danno sarà valutato in base al valore a nuovo dei pezzi di ricambio al momento del sinistro, tenendo conto anche dell'incidenza dell'IVA, qualora l'Assicurato la tenga a suo carico, con il limite del massimo risarcimento pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo il limite di € 30.000,00. Rimane comunque inteso che in caso di perdita totale, la Società non risarcirà importo superiore al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, sempre con il limite del massimo risarcimento di €30.000,00.

#### **5) Colpa**

L'assicurazione copre anche i danni determinati e/o agevolati da colpa del Contraente e/o delle persone incaricate della guida delle autovetture assicurate.

#### **6) Rinuncia all'azione di rivalsa**

La Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

#### **7) Regolazione del premio**

Il premio anticipato, comprensivo di imposte, presupponendo una percorrenza annua di Km 500 viene provvisoriamente stabilito in € ..... salvo conguaglio da effettuare sul

chilometraggio effettivamente percorso e sulla base di un premio al Km di €..... per ogni chilometro di eccedenza rispetto al preventivato.

La Contraente si impegna a segnalare alla Società, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre 90 gg. dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei Km effettuati dalle autovetture di cui al punto 1) - lettere a) e b), durante l'attività di servizio, quali risultano dai documenti contabili della Contraente. Tali documenti, in caso di richiesta, dovranno essere esibiti alla Società richiedente.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa appendice.

## 8) Condizioni Aggiuntive richieste

- Atti vandalici ed Eventi socio-politici:

**A parziale deroga dell'Art.2 delle Condizioni di Polizza, la Società risponde dei danni e della perdita totale del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo in genere.**

- Eventi naturali:

A parziale deroga dell'Art.2 delle Condizioni di Polizza, la Società risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di frane, smottamenti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvione grandine, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

- Incendio:

La Società risponde dei danni da incendio sviluppatosi a qualsiasi titolo.

- Furto:

La Società risponde del furto totale e/o parziale e dei danni provocati all'autovettura in conseguenza del furto o tentato furto.

- Cristalli:

La Società risponde della rottura accidentale di cristalli fino alla concorrenza di € 750,00 per sinistro.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

### 2) Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **4) Frazionamento del premio**

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

### **5) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **6) Termini di denuncia dei sinistri**

Si conviene che i termini per la presentazione delle denunce di sinistro, vengono elevati a gg. 60 decorrenti dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza del sinistro stesso.

### **7) Durata di polizza**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

### **8) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento le parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di gg. 120.

In tal caso la Società entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

### **9) Deroga al Foro competente**

Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o Contraente.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO**

<b>ESTENSIONI</b>	<b>SCOPERTO %</b>	<b>Franchigia/minimo</b>		<b>Massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo</b>	
Danno biologico		€	2.600,00		
Proprietà di fabbricati: - spargimento di acqua con rottura di tubazioni		€	250,00	€	150.000,00
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni		€	500,00	€	150.000,00
Danni da incendio		€	500,00	€	250.000,00
Inquinamento accidentale	10%	€	2.500,00	€	250.000,00
Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	€	1.500,00	€	250.000,00
Danni a cose in consegna o custodia		€	500,00	€	25.000,00
Danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico riempimento o svuotamento		€	100,00		
Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali		€	100,00		
Danni cagionati a veicoli di terzi in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati		€	150,00		
Danni a cose di terzi trovantesi nell' ambito di esecuzione dei lavori				€	150.000,00
Danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei		€	150,00	€	100.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	10%	€	1.000,00	€	150.000,00
Scavi e reinterri (max dopo 30gg)		€	250,00	€	100.000,00
Danni a cose consegnate ex artt. 1783; 1784; 1785; bis c.c.				€	2.500,00 per danneggiato
				€	50.000,00per anno
Danni da furto	10%	€	500,00	€	50.000,00
Danni derivanti da rimozione di veicoli		€	500,00 per veicoli	€	25.000,00



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 6

## ***LOTTO 6***

# ***POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA***

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2016**

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 – Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Beneficiario :</b>	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Infortunio :</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
<b>Invalidità permanente :</b>	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
<b>Inabilità temporanea :</b>	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
<b>Istituto di cura:</b>	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
<b>Massimale per sinistro</b>	La massima esposizione della Società per sinistro.
<b>Ricovero:</b>	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento

### Art.2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

### **Art.3 - Durata del contratto**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31.12.2016. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per

le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

## **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società chiederà al Contraente i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Il Contraente fornirà i dati per iscritto alla Società.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

## **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

## **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) alla sede della Società o a mezzo fax o mail.

## **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

## **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

## **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

## **Art.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

### **Art.1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;

- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

## **Art.2 – Spese di trasporto a carattere sanitario**

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti di € 1.000,00.= per un massimo di due viaggi per ciascun Assicurato.

### **Art.3 – Rientro sanitario**

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 1.000,00.= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che renda necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in una struttura ospedaliera attrezzata.

## **Art.4 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)**

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 1.000,00.=.

## **Art.5 – Danni estetici**

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 3.000,00.= per evento.

## **Art.6 – Rischio aeronautico**

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 1.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 1.000.000,00.= per il caso morte

per persona e di:

- € 5.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 5.000.000,00.= per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

## **Art.7 – Rischio guerra**

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

### **Art.1 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 7, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo.

### **Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili**

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

## SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

### Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

### Art.2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

#### a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

#### b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

#### c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

- la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) **INABILITA' TEMPORANEA**

L'indennizzo per Inabilità Temporanea decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'infortunio e la liquidazione verrà sempre risarcita in tale misura.

## **Art.3 – Controversie**

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

## **Art.4 – Liquidazione dell'indennità**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

## **Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

## **SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

### **Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

## Art.1.1 Amministratori e Revisori

L'Assicurazione copre per le garanzie e per le somme assicurate sottoriportate il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, i Consiglieri ed i Revisori dei conti, limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.

**Si precisa che il Presidente della CCIAA deve intendersi garantito 24 h su 24 (RISCHIO PROFESSIONALE + EXTRAPROFESSIONALE)**

Garanzia	Somme assicurate pro capite	
Caso Morte	€	510.000,00=
Caso Invalidità Permanente	€	510.000,00=
Caso Invalidità Temporanea	€	75,00-

<i>Numero di assicurati preventivati</i>	<b>30</b>
--	-----------

## Art.1.2 Infortuni DIPENDENTI

- L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati nell'espletamento del loro mandato e/o in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizi fuori dell'Ufficio, mentre utilizzino biciclette di proprietà dell'Ente, all'interno del territorio cittadino.

L'assicurazione è prestata automaticamente senza obbligo di alcuna preventiva comunicazione, per ciascuna persona e per le somme sotto indicate pro capite:

Garanzia	Somme assicurate pro capite	
Caso Morte	€	100.000,00=
Caso Invalidità Permanente	€	100.000,00=

<i>Numero dipendenti assicurati</i>	<b>2</b>
-------------------------------------	----------

## Art.1.3 Infortuni DIPENDENTI in Missione con mezzi propri

La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti al Contraente, di garantire i dipendenti per gli infortuni subiti durante lo svolgimento della missione o di adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto, purché non intestati al PRA a nome del Contraente quali veicoli, motocicli ed altri, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative.

L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La copertura inizia dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dal luogo di residenza dell'Assicurato stesso o dalla sede di lavoro; la copertura termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi di partenza.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Garanzia	Somme assicurate pro capite	
Caso Morte	€	100.000,00=

Caso Invalidità Permanente	€	100.000,00=
----------------------------	---	-------------

<i>Numero km percorsi in via preventiva</i>	500,00
---	--------

## Art. 1.4. Infortuni dipendenti che utilizzano automezzi di proprietà dell'Ente

Caso Morte

€ 100.000,00

Caso Invalidità Permanente

€ 100.000,00

Si precisa che gli automezzi dell'Ente sono TRE: n. 1 Fiat Ulysse; n. 2 Fiat Panda.

## Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

<i>Categoria</i>	<b>Tipo dato variabile</b>	<b>Montante dato variabile</b>	<b>Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato</b>	<b>Totale</b>	
Art.1.1 Amministratori	Numero assicurati	30		€	.....=
Art.1.2 Dipendenti uso bicicletta	Numero assicurati	2		€	.....=
Art.1.3 Dipendenti in missione con utilizzo mezzi propri	KM percorsi	1.000		€	.....=
Art. 1.4. Dipendenti in missione Con utilizzo mezzi dell'Ente	Mezzi	5		€	.....=
<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>.....=</b>

Scomposizione del premio totale.

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	..=
<b>Imposte</b>	€	..=
<b>TOTALE</b>	€	..=



Camera di Commercio  
Mantova



ALLEGATO 7

## **LOTTO 7**

# **POLIZZA ASSICURAZIONE**

## **RC AUTO E ARD PER LE AUTOVETTURE**

*La presente polizza è stipulata tra*

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MANTOVA  
Via Calvi, 28  
46100 MANTOVA  
C.F. e P.Iva: 00402430201**

**E**

---

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2011**  
**Scadenza ore 24.00 del 31.12.2014**

## DATI DI POLIZZA

**Contraente:** CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA  
**Effetto:** h.24.00 del 31.12.2011 – 31.12.2014 con rata annuale  
**Tipo polizza:** RCA responsabilità Civile Autoveicoli – Formula tariffaria: Bonus Malus  
**Classe di merito:** UGF 60  
**Rateizzazione:** Annuale  
**Pagamento del premio:** L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Massimale complessivo per sinistro: €6.000.000,00

Massimale complessivo per danni alle persone : €5.000.000,00

Massimale complessivo per danni alle cose : €1.000.000,00

Dati veicoli

	TIPO VEICOLO			R.C.					dati auto		Premio Lordo Annuo
	MARCA-MODELLO	VEICOLO	TARGA	CV	Q.LI	CC	P.T.	B/M	IMMAT.	VALORE EURO	
1	FIAT ULYSSE 2,0 JTD cat Active	AUTOVETTURA	AR 254 SA	20				1	01/10/2006	0,00	
2	FIAT PANDA 2^ SERIE 1.2	AUTOVETTURA	EH572JM	14				1	18/02/2011	5.700,00	
3	FIAT PANDA 2^ SERIE 1.2	AUTOVETTURA	EH572JM	14				1	18/02/2011	5.700,00	

## CONDIZIONI A.R.D.

La garanzia Incendio e Furto dovrà essere fornita senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia (indicare la quotazione solo per i mezzi per i quali è espresso il relativo valore)

Dovranno essere previste le seguenti garanzie accessorie:

- Ricorso terzi da incendio fino a €150.000,00=,
- Eventi sociopolitici ed atti vandalici,
- Eventi atmosferici e naturali, compreso grandine,

## CONDIZIONI PARTICOLARI RC SEMPRE RICHIAMATE

Tutte le polizze devono comprendere le seguenti estensioni:

- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
- Rinuncia alla rivalsa per guida sotto uso di stupefacenti
- Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta e non rinnovata
- Cristalli fino a €750,00=,
- Rimborso spese di immatricolazione fino a €250,00=;

## CONDIZIONI PER L'OFFERTA

- L'offerta economica per le condizioni ARD dovrà essere tenuta valida per l'intero periodo annuo assicurativo, al fine di garantire gli automezzi di nuovo acquisto ed i rifacimenti in corso d'anno.
- Le indicazioni relative alla tariffa (classe di merito B/M ed eventuale pejus) sono già aggiornate per l'anno 2015: verranno comunque confermate mediante consegna degli attestati di rischio in originale che varranno quale indicazione di eventuali variazioni.